

Roma, 10 Luglio 2017

FIS17163

SM

**OGGETTO: Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute. Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.**

Con la Risoluzione n. 87/E del 5 Luglio u.s., l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti relativi alla trasmissione telematica, alla medesima Agenzia, dei dati delle fatture emesse e ricevute. In particolare, tra le risposte fornite dall'Agenzia segnaliamo le seguenti:

- **integrazione e rettifica della comunicazione "dati fattura".** L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'invio di una comunicazione integrativa o di rettifica della comunicazione "dati fattura", è consentito anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997.
- **invio dei dati delle fatture emesse, per "competenza".** La comunicazione dei dati delle "fatture emesse", deve contenere le informazioni riferite a fatture con data coerente con il periodo di riferimento. Ad esempio, a comunicazione relativa al primo semestre dell'anno 2017, contiene le informazioni sulle fatture emesse con data compresa nel predetto semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017). In relazione ai dati delle "fatture ricevute", la "competenza" sarà riferita al valore della data di registrazione del documento;
- **comunicazione dei dati delle fatture emesse dagli autotrasportatori.** L'Agenzia ha affermato che per le imprese di autotrasporto che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture emesse al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture deve far riferimento alla data di registrazione. I dati delle fatture in questione verranno acquisiti dal sistema e al mittente - per motivi esclusivamente tecnici - sarà segnalata l'incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, senza che ciò produca delle conseguenze sulle elaborazioni future;
- **comunicazione delle "bollette doganali"** nel prospetto "DTR" della comunicazione. Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.

Il testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

